

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

**sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta n. 152 del 18 giugno 2024**

“Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)”

La presente legge intende modificare l'attuale normativa relativa alla protezione della fauna selvatica e alla disciplina dell'attività venatoria per una serie di motivazioni riferite, in particolare, all'evoluzione del quadro normativo nazionale e ai cambiamenti che si sono manifestati in questi ultimi anni nel contesto ambientale, sociale, economico ed amministrativo.

In primo luogo sono state apportate una serie di modifiche per adeguare il testo normativo alle competenze attribuite, passate dalle Province alla Regione, già con la l.r. 13/2015 (articolo 6) in attuazione di quanto disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) (Legge Delrio). Di fatto si tratta di una pura correzione testuale per una migliore lettura della l.r. 7/1995. Sotto il profilo normativo si evidenzia poi l'importante modifica dell'articolo 19 della legge 157/1992 apportata con la legge 29 dicembre 2022, n. 197, che innova le modalità di intervento relative al controllo della fauna.

Le mutazioni ambientali e climatiche cui si sta assistendo determinano di conseguenza variazioni anche sulle popolazioni animali (incremento di alcune specie come il lupo e il cinghiale e decremento di altre, come alcune specie di avifauna migratrice). Ciò si riflette anche su un incremento dei danni determinati dalla fauna alle produzioni agricole.

Problematica che si intende fronteggiare sia attraverso nuovi strumenti gestionali ma anche con il supporto finanziario della Regione, attraverso la creazione di un fondo, come previsto dalla norma nazionale, generato principalmente dal gettito derivante dal versamento delle tasse di concessione regionali per esercitare il prelievo venatorio. Va anche considerata la costante riduzione del numero dei cacciatori: consultando il PFVR 2003-2008 si rileva che nella stagione venatoria 1995-1996 nelle Marche vi erano n. 42.109 cacciatori mentre nella stagione venatoria 2022-2023 i cacciatori erano n. 17.740 con una contrazione numerica di circa il 60%. Ciò determina numerose significative ricadute, quali ad esempio una minore disponibilità di personale volontario atto a collaborare alla gestione faunistico-venatoria, minori entrate economiche sia in favore della Regione che degli Ambiti Territoriali di Caccia. Tali cambiamenti determinano anche l'esigenza di aggiornare il quadro normativo di riferimento per fronteggiare in modo adeguato le criticità che si manifestano.

In termini generali pertanto con le modifiche proposte si intende anche:

- semplificare le procedure amministrative e ridurre la “burocrazia” per contribuire ad efficientare la macchina amministrativa;
- fornire indirizzi per omogeneizzare a livello di tutto il territorio regionale le procedure ma anche le modalità di gestione faunistico-venatoria.

Si compone di n. 38 articoli di seguito brevemente descritti:

Art. 1 (Modifica all'articolo 1 della l.r. 7/1995)

L'art. 1 modifica l'art. 1 della l.r. 7/1995, specificando, al comma 5, alcune ulteriori finalità che la legge regionale stessa deve perseguire.

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 7/1995)

L'articolo 2, commi 1, 3 e 4 modifica, rispettivamente, l'articolo 2, commi 2, 4 e 7, della l.r. 7/1995, adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, vale a dire sostituendo le Province con la Regione. L'articolo 2, comma 2, modifica la lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 7/1995, specificando le funzioni dell'Osservatorio faunistico regionale.

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 (Modifica all'articolo 3 della l.r. 7/1995)

L'articolo 3, comma 1, sostituisce il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 7/1995 sostituendo i 5 piani faunistico venatori provinciali con un unico piano faunistico regionale, quale adeguamento del testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56.

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4 (Modifica all'articolo 5 della l.r. 7/1995)

L'articolo 4 modifica il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 7/1995, introducendo una specificazione in ordine alla pianificazione faunistico venatoria a livello territoriale.

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5 (Modifiche all'articolo 7 della l.r. 7/1995)

L'articolo 5, comma 1, modifica la rubrica dell'articolo 7 della l.r. 7/1995 adeguando il testo ai nuovi contenuti del medesimo articolo.

L'articolo 5, comma 2, introduce una modifica di coordinamento tecnico al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 7/1995.

L'articolo 5, comma 3, sostituisce il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 7/1995, modificando la composizione della Commissione consultiva regionale assegnandole una valenza politica stabilendo che la stessa è presieduta dall'assessore competente in materia di caccia. La composizione della Commissione viene inoltre modificata al fine di avere un organismo operativamente "snello" ma nel contempo con garanzia di rappresentanza di tutti i soggetti aventi causa.

L'articolo 5, comma 4, sostituisce il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 7/1995 riadeguando i riferimenti ai componenti della commissione consultiva, a seguito della modifica del precedente comma, e stabilendo che le associazioni agricole, ambientali e venatorie che designano i rappresentanti in seno al comitato sono quelle riconosciute a livello nazionale e non quelle maggiormente rappresentative a livello regionale.

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6 (Modifiche all'articolo 7 bis della l.r. 7/1995)

L'articolo 6, comma 1, modifica l'articolo 7 bis, comma 1, lettera c), della l.r. 7/1995, adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56.

L'articolo 6, comma 2, modifica il comma 1 dell'articolo 7 bis della l.r. 7/1995 aggiungendo la nuova lettera h bis), assegnando all'Osservatorio anche il compito di sovrintendere alle attività di rilevazione dati da parte degli ATC.

L'articolo 6, comma 3, modifica il comma 4 dell'articolo 7 bis della l.r. 7/1995, definendo che sia direttamente la Giunta e non un Comitato costituito ad hoc, che viene soppresso, a stabilire gli indirizzi delle funzioni svolte dall'Osservatorio.

L'articolo 6, comma 4, sopprime le lettere a), c), d), e), f) e g) del comma 4 dell'articolo 7 bis della l.r. 7/1995, quale diretta conseguenza della soppressione del comitato di cui sopra.

L'articolo 6, comma 5, sopprime i commi 5 e 6 dell'articolo 7 bis della l.r. 7/1995, quale diretta conseguenza della soppressione del comitato di cui sopra.

L'articolo 6, comma 6, modifica il comma 7 dell'articolo 7 bis della l.r. 7/1995, quale diretta conseguenza della soppressione del comitato di cui sopra.

Tali modifiche sono funzionali ad alleggerire le procedure burocratico-amministrative di funzionamento dell'Osservatorio faunistico regionale. Nell'esperienza del passato infatti si è visto come l'attivazione di un Comitato costituito ad hoc rappresenti un appesantimento burocratico per l'attività dell'OFR.

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7 (Modifiche all'articolo 8 della l.r. 7/1995)

L'articolo 7, comma 1, modifica il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 7/1995 adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, modificando il soggetto che istituisce le oasi di protezione, sostituendo le Province con la Regione.

L'articolo 7, comma 2, modifica il comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 7/1995, in relazione alla possibilità di autorizzare la cattura e lo spostamento di esemplari viventi all'interno delle oasi di protezione. Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8 (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 7/1995)

L'articolo 8, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 modificano, rispettivamente, l'articolo 9, commi 2, 4, 9, 10, 11 e 13 della l.r. 7/1995, adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo le Province con la Regione, quale soggetto che istituisce le ZRC, e che si occupa del coordinamento delle attività delle ZRC. L'articolo 8, comma 3, modifica il comma 5 dell'articolo 9 aggiungendo la possibilità di delegare le guardie venatorie volontarie, per le operazioni di immissione e cattura della fauna selvatica. Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9 (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 7/1995)

L'articolo 9, comma 1, modifica il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 7/1995 adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo le Province con la Regione. L'articolo 9, comma 2, modifica il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 7/1995 sostituendo le Province con la polizia provinciale con possibilità di delega alle guardie venatorie volontarie, dell'attività di vigilanza nelle operazioni di cattura e immissione. L'articolo 9, comma 3, modifica il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 7/1995 rimandando al programma di gestione, indicato al comma 1, approvato dalla Regione, che regola l'attività di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. L'articolo 9, comma 4, aggiunge un nuovo comma, il comma 5 bis, all'articolo 10 della l.r. 7/1995 introducendo la possibilità di organizzare gare e prove cinofile nei centri di riproduzione della fauna selvatica. Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10 (Modifiche all'articolo 11 della l.r. 7/1995)

L'articolo 10, comma 1, sostituisce il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 7/1995, relativamente alla possibilità di istituzione da parte della Regione delle zone di ricerca e sperimentazione faunistica. L'articolo 10, comma 2, aggiunge il comma 1 bis all'articolo 11 della l.r. 7/1995 che rimanda alle procedure di cui all'articolo 12 della l.r. 7/1995 così come modificato dal successivo articolo 11. L'articolo 10, comma 3, abroga i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 11 della l.r. 7/1995. La modifica di questo articolo è animata dall'obiettivo di adottare modalità più snelle riferite alle procedure istitutive e nel contempo consentire l'eventuale realizzazione di tali zone rispetto alle finalità di ricerca con maggior plasticità sulla base di uno specifico progetto la cui approvazione è demandata ad apposito atto regionale. La semplificazione potrà fornire l'opportunità di realizzare tali zone di ricerca che fino ad oggi, probabilmente anche per l'eccessiva burocrazia, non sono mai state istituite. Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11 (Modifiche all'articolo 12 della l.r. 7/1995)

L'articolo 11, comma 1, sostituisce il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 7/1995, relativamente alle procedure di istituzione delle oasi di protezione faunistica, delle ZRC, dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e delle zone addestramento cani permanenti, attribuendo inoltre alla Regione le funzioni prima attribuite alle Province. La modifica è stata definita al fine di agevolare l'istituzione delle zone addestramento cani permanenti, che sono destinate sia per l'allenamento e l'addestramento cani ma che nel contempo incrementano la tutela della fauna considerato che in tali aree è posto il divieto di caccia. Allo stato attuale la richiesta di istituzione di tali zone deve essere accompagnata dalle firme di adesione dei proprietari/conduttori dei fondi che interessano almeno il 75% dell'intera superficie che si intende destinare alla costituzione della zona addestramento cani (ZAC). Diventa pertanto complesso, viste le limitate dimensioni delle aziende agricole marchigiane (mediamente di circa 15 ettari), trovare la disponibilità di tanti proprietari/conduttori per realizzare zone di dimensioni adeguate, ovvero variabili tra 300 e 800 ettari, tali da consentire l'addestramento cani, in particolare da seguita, senza determinare significativi impatti sulla fauna selvatica e garantendo alla stessa un adeguato sito di rifugio. Con questa modifica, si intende pertanto proporre la costituzione delle ZAC con le stesse modalità degli altri

istituti di protezioni, quali le zone di ripopolamento e cattura o le oasi faunistiche, garantendo ai proprietari conduttori dei fondi ove si intende istituire la ZAC la possibilità di manifestare il proprio dissenso motivato alla costituzione. Tale procedura, che potrà essere adottata solo per ZAC di superficie superiore a 50 ettari e che non siano recintate, nel cui caso ovviamente dovranno essere prodotte le firme di assenso dei proprietari dei fondi interessati, potrà consentire la realizzazione di tali zone di grande interesse per il mondo cinofilo, utili per il benessere dei nostri animali domestici e funzionali per la tutela della fauna.

L'articolo 11, commi 2, 3, 4, 5 e 7 modificano, rispettivamente, l'articolo 12, commi 2, 4, 5, 6 e 8, della l.r. 7/1995 adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo le Province con la Regione.

L'articolo 11, comma 6, modifica il comma 7 dell'articolo 12 della l.r. 7/1995, assegnando alla Giunta regionale anche il compito di stabilire i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 13 (aziende faunistiche venatorie e aziende agri-turistico-venatorie) e 14 (Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale) e per l'istituzione delle zone di cui all'articolo 33 (Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile).

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12 (Modifiche all'articolo 13 della l.r. 7/1995)

L'articolo 12, commi 1, 3 e 4 modificano, rispettivamente, l'articolo 13, commi 1, 4 e 8, della l.r. 7/1995 adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo le Province con la Regione. L'articolo 12, comma 2, modifica il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 7/1995, elevando dal 10% al 15% le porzioni di terreno che possono essere incluse coattivamente da parte della Regione, nel territorio delle aziende di cui al comma 1 del medesimo articolo 13 della l.r. 7/1995.

Viene inoltre adeguato il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo le Province con la Regione.

Con la modifica proposta i richiedenti la concessione di una Azienda Faunistico-Venatoria potranno includere coattivamente, nel territorio della stessa, fondi per una superficie complessiva del 15% rispetto alla superficie totale dell'Azienda con un incremento del 5% rispetto allo stato attuale. Posto che la gestione della fauna selvatica nelle Aziende Faunistiche Venatorie deve essere particolarmente attenta sotto il profilo tecnico e deve garantire un livello di tutela "superiore" a quello che viene esercitato in territorio di gestione programmata della caccia, l'intendimento di portare una piccola agevolazione alla costituzione delle aziende è parallelo alla finalità di garantire una corretta gestione e tutela faunistica.

Va inoltre considerato che di tale modifica potranno beneficiare coloro che devono rinnovare la concessione di Aziende che nel tempo hanno contribuito ad incrementare la consistenza di alcune popolazioni di fauna fornendo anche un contributo economico della gestione faunistica, inteso come minor spesa a carico dell'ATC, considerando che i danni causati dalla fauna alle produzioni agricole nelle AFV devono essere risarciti dal concessionario delle stesse.

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 13 (Modifiche all'articolo 14 della l.r. 7/1995)

L'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4 modifica, rispettivamente, l'articolo 14, commi 1, 3,5 e 6, della l.r. 7/1995 adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo le Province con la Regione. Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14 (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 7/1995)

L'articolo 14, comma 1, sostituisce il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995, relativamente alle modalità di iscrizione all'ATC di residenza. In particolare, con la nuova disciplina è stabilito che il rinnovo dell'iscrizione all'ATC avviene con il pagamento della quota prevista, che deve essere effettuato tra il primo giugno e il 31 dicembre dell'anno di riferimento, secondo quanto stabilito dallo stesso ATC. Al pagamento oltre il 30 giugno l'ATC può applicare una maggiorazione fino ad un massimo del 5 per cento della quota.

L'articolo 14, comma 2, sostituisce il comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995 adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo le Province con la Regione.

L'articolo 14, comma 3, dopo il comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995, inserisce i nuovi commi 4 bis e 4 ter. Il primo chiarisce che possono iscriversi ad una ATC regionale i cacciatori non residenti in regione che hanno preventivamente rinunciato all'iscrizione dell'ATC di residenza, mentre il secondo chiarisce, unitamente al comma 2 così come modificato, i tempi e le modalità di iscrizione alle ATC.

In particolare viene previsto un termine massimo di iscrizione, fissato al 31 dicembre, con efficacia sino al 29

giugno dell'anno successivo. Anche l'introduzione della data di efficacia dell'iscrizione, indicata al 29 giugno, viene inserita in quanto con la diffusione della caccia di selezione agli ungulati, ed in particolare al cinghiale, il cui calendario venatorio ha efficacia sino alla fine del mese di maggio, risulta necessario inserire tale estensione nel tempo della possibilità di iscrizione. Infatti fino al 2021 la caccia, compresa quella di selezione, terminava al massimo il 15 marzo e quindi l'interesse per l'efficacia dell'iscrizione all'ATC coincideva con tale data.

L'articolo 14, comma 4, modifica il comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995, prevedendo che l'ATC ogni anno stabilisce il numero di giornate di caccia per l'avifauna migratoria, nel rispetto di quanto previsto dal calendario venatorio.

Con la modifica proposta gli ATC hanno la possibilità di ammettere nel proprio territorio i cacciatori interessati ad esercitare il prelievo venatorio di selvaggina migratoria anche per solo poche giornate, con riconoscimento economico. La modifica si rende oggi possibile grazie alle nuove tecnologie informatiche che agevolano la possibilità di presentare una domanda e contestualmente essere autorizzati in tempi rapidi e con procedure snelle.

L'articolo 14, comma 5, dopo il comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995, inserisce il nuovo comma 5 bis, che permette all'ATC di differenziare l'importo della quota di iscrizione in base alla forma di caccia richiesta ed alla residenza fuori regione. La novità che viene introdotta è funzionale per consentire ad un cacciatore che rinuncia ad esercitare il prelievo nel proprio ATC di residenza di esercitare la caccia nell'ATC in cui viene ammesso con pari diritti dei cacciatori dell'ATC in questione.

L'articolo 14, comma 6, modifica il comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995, eliminando l'ultimo capoverso, non ritenendo pertinente l'applicazione delle priorità previste dal comma 4 dell'articolo 15, con la procedura degli scambi interregionali.

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale, trattando modalità di iscrizione e di pagamento delle quote all'ATC e non alla Regione.

Art. 15 (Modifiche all'articolo 17 della l.r. 7/1995)

L'articolo 15, comma 1, inserisce alla fine del comma 01 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995, un nuovo capoverso che prevede gli obblighi minimi di trasparenza riguardo all'attività degli ATC, in considerazione delle finalità di interesse pubblico perseguite dagli stessi.

L'articolo 15, comma 2, sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995, fissando il numero dei componenti dell'assemblea e la ripartizione degli stessi tra le diverse rappresentanze di categoria, nel rispetto della legge 157/1992.

L'articolo 15, comma 3, modifica la lettera a) del comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995, sopprimendo l'improprio riferimento alle sole associazioni venatorie.

L'articolo 15, comma 4, sostituisce la lettera b) del comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995, precisando che non solo il presidente del comitato di gestione viene eletto, ma anche tutti gli altri componenti del comitato stesso ad eccezione dei componenti nominati dalla Regione.

L'articolo 15, comma 5, modifica il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995, inserendo dopo la lettera c) la nuova lettera c bis) definendo con più precisione i contenuti dello statuto prevedendo le cause di incompatibilità del presidente e dei componenti del comitato di gestione.

L'articolo 15, comma 6, sostituisce il comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995, stabilendo le modalità di designazione di tutte le rappresentanze di categoria in seno all'assemblea dell'ATC.

L'articolo 15, comma 7, dopo il comma 4 bis dell'articolo 17 della l.r. 7/1995, inserisce i nuovi commi 4 ter e 4 quater che assegnano alla Regione il potere di controllo sugli statuti degli ATC al fine di garantire una applicazione omogenea dello statuto tipo.

A seguito di analisi degli statuti degli ATC, infatti, ma anche della verifica delle modalità organizzative degli stessi, è emerso a livello regionale un quadro piuttosto disomogeneo rispetto ai rappresentanti che partecipano negli organi direttivi degli ATC, alle forme di elezione degli stessi e alle relative competenze assegnate, ecc.

Seppure la Regione abbia riconosciuto gli ATC come associazioni di diritto privato, va rimarcato che sono deputati anche alla gestione della fauna selvatica le cui modalità operative devono realizzarsi perseguendo la finalità dell'interesse pubblico, pertanto sotto la vigilanza della Regione.

Per tali motivi si ritiene opportuno stabilire un quadro normativo di riferimento chiaro, sugli aspetti significativi degli organi direttivi e delle rispettive competenze degli ATC, che saranno poi ripresi nell'ambito dello statuto tipo, che sarà approvato dalla Giunta regionale.

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 16 (Modifiche all'articolo 18 della l.r. 7/1995)

L'articolo 16, comma 1, sostituisce il comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 7/1995, eliminando la norma che

stabiliva la nomina da parte della Regione del Comitato di gestione, lasciando agli statuti dei diversi ATC la modalità di avvio dell'operatività dei comitati di gestione, successivamente alla nomina dei due componenti regionali ed alla elezione dei componenti rappresentativi delle organizzazioni venatorie, agricole e protezionistiche.

Viene inoltre ridefinita la composizione del comitato di gestione con l'indicazione dei due componenti nominati dalla Regione e della elezione da parte dell'Assemblea dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, venatorie e protezionistiche, non più nominati dalle stesse organizzazioni.

Il nuovo comma 2 stabilisce inoltre che le organizzazioni professionali agricole sono quelle riconosciute a livello nazionale e non quelle genericamente indicate come maggiormente rappresentative.

La nuova formulazione del testo di legge è anche necessaria per garantire la conformità alle indicazioni della legge 157/1992 che all'articolo 14, comma 10, stabilisce che "Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali". Per tale motivo stabilendo che il Comitato di Gestione, quale organo esecutivo dell'ATC, è costituito da n. 10 componenti, vengono attribuite le seguenti rappresentanze: n. 3 sia delle associazioni venatorie che delle organizzazioni agricole, n. 2 delle associazioni ambientaliste e n. 2 degli enti locali.

L'articolo 16, comma 2, modifica il comma 3 bis dell'articolo 18 della l.r. 7/1995, eliminando il vincolo di incompatibilità tra le cariche di presidente e componente del comitato di gestione e quelle di Presidente o assessore o consigliere provinciale. Questo in considerazione della modifica del ruolo delle province a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56.

L'articolo 16, comma 3, dopo il comma 3 bis dell'articolo 18 della l.r. 7/1995, inserisce il nuovo comma 3 ter, che stabilisce per il Presidente di un ATC il limite di due mandati consecutivi, specificando che il mandato si intende espletato qualora abbia raggiunto la durata minima di sei mesi.

L'articolo 16, comma 4, abroga il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 7/1995, in conseguenza delle modifiche relative alle modalità di nomina del comitato di gestione apportate da altre modifiche della presente legge.

L'articolo 16, comma 5, sostituisce il comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 7/1995, ridefinendo le modalità di intervento dell'organo di vigilanza, ora rappresentato dalla Regione, nei casi di violazioni alle prescrizioni di legge o statutarie, ovvero di inadempienze rispetto alla presente legge. Si rende infatti necessario definire in modo più chiaro e circostanziato i casi in cui la Regione può sostituirsi all'ATC, in difetto di comportamenti rispettosi della presente norma, con le relative modalità.

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 17 (Modifiche all'articolo 19 della l.r. 7/1995)

L'articolo 17, commi 1 e 3 modifica l'articolo 19, commi 1, 2, 5 e 8, della l.r. 7/1995 adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo le Province con la Regione.

L'articolo 17, comma 2, modifica il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 7/1995, introducendo l'obbligo per i comitati di gestione di inviare entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sulla gestione delle aree di rispetto della fauna selvatica alla Regione.

L'articolo 17, comma 4, sostituisce il comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 7/1995, modificando in modo sostanziale il riferimento alle risorse con cui gli ATC risarciscono agli agricoltori i danni arrecati alle colture dalla fauna selvatica. La modifica si rende necessaria, sia per dare compiuta risposta alla norma nazionale, sia per sostenere economicamente gli ATC a fronte di un costante e significativo incremento dei danni in agricoltura causati dalla fauna selvatica, senza il cui contributo regionale non vi sarebbero sufficienti risorse per risarcire gli agricoltori dei danni subiti. Le risorse sono poi quantificate nell'articolo 41 della l.r. 7/1995, così come modificato dalla presente legge.

L'articolo 17, comma 5, dopo il nuovo comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 7/1995, introduce il nuovo comma 7 bis, il quale demanda alla Giunta regionale il compito di predisporre uno specifico regolamento che definisca in modo unitario a livello regionale sia le procedure per accedere all'indennizzo dei danni sia per realizzare interventi di prevenzione degli stessi che dovranno essere realizzati dagli agricoltori. Gli ATC, qualora si rendesse necessario per garantire il rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, interverranno con risorse proprie integrative di quelle regionali.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio vigente e le risorse necessarie alla copertura di quanto previsto al comma 4 del presente articolo sono garantite dai proventi derivati dalle tasse regionali di concessione in materia di caccia di cui al successivo capitolo di Entrata e rientrano negli utilizzi previsti all'articolo 41 della l.r. 7/1995, come modificato dall'articolo 35 della presente legge, come indicato nel capitolo di Spesa sotto riportato.

ENTRATA

Titolo Tipologia	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	stanziamento anno 2026	Nota
Titolo 1 Tipologia 101	1101010011	Tasse sulle concessioni regionali in materia venatoria (Art.3 L.N. 281/70 - D.LGS. N. 230/91 - L.R. N. 18/95 - Art. 35 L.R. N. 7/95 - L.R. N. 47/98 - Art. 8 D.LGS 68/2011 - Art. 5 LR 45/2012)	€ 1.681.564,99	€ 1.681.564,99	€ 1.681.564,99	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente

SPESA

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	stanziamento anno 2026	Nota
Missione 16 Programma 2 Titolo 1	2160210003	Spese per interventi regionali in campo faunistico e venatorio, iniziative tecniche di ricerca in materia di caccia e per iniziative di formazione, promozione e rappresentanza della Regione (Art. 41, Comma. 3, Lettera A)	€ 1.681.564,99	€ 1.681.564,99	€ 1.681.564,99	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente

Art. 18 (Modifiche all'articolo 21 della l.r. 7/1995)

L'articolo 18, comma 1, modifica il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 7/1995, introducendo l'obbligo, per i proprietari o conduttori di un fondo che intendano vietare l'esercizio venatorio nel proprio fondo, di richiedere entro il 31 dicembre di ogni anno la richiesta motivata alla Regione. Rispetto alla norma vigente, che prevede che tale richiesta sia effettuata entro 30 giorni dall'approvazione del piano faunistico venatorio, viene ampliata pertanto la possibilità di tale esercizio.

L'articolo 18, comma 2, modifica l'articolo 21, commi 1 e 3 della l.r. 7/1995, adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo le Province con la Regione.

L'articolo 18, comma 3, sostituisce il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 7/1995, rendendolo coerente con la modifica apportata al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 7/1995, sopra indicata.

L'articolo 18, comma 4, modifica il comma 8 dell'articolo 21 della l.r. 7/1995, specificando che cosa si debba intendere per "attualità di coltivazione".

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 19 (Modifiche all'articolo 23 della l.r. 7/1995)

L'articolo 19, commi 1, 2 e 3 modificano, rispettivamente, l'articolo 23, commi 2, 3 e 5, della l.r. 7/1995 adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo le Province con la Regione. Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 20 (Modifica all'articolo 24 della l.r. 7/1995)

L'articolo 20, comma 1, modifica l'articolo 24, comma 1, della l.r. 7/1995 adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo le Province con la Regione.

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 21 (Modifiche all'articolo 25 della l.r. 7/1995)

L'articolo 21, comma 1, sostituisce il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 7/1995, rendendolo coerente con il novellato articolo 19 della legge 157/1992 e con il nuovo articolo 19 ter della medesima legge 157/1992.

L'articolo 21, comma 2, abroga il comma 2 bis dell'articolo 25 della l.r. 7/1995, in coerenza con la sostituzione del precedente comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 7/1995.

L'articolo 21, comma 3, sostituisce il comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 7/1995, in coerenza con la sostituzione del precedente comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 7/1995.

L'articolo 21, comma 4, dopo il comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 7/1995, come modificato da questa legge, inserisce i commi 3 bis e 3 ter che introducono il riconoscimento del percorso formativo per controllori della fauna e l'obbligo ad analisi igienico sanitaria degli animali abbattuti.

L'articolo 21, comma 5, modifica l'articolo 25, comma 4, della l.r. 7/1995 adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo le Province con la Regione.

L'articolo 21, comma 6, dopo il comma 4 dell'articolo 25 della l.r. 7/1995, come modificato da questa legge, inserisce il comma 4 bis che riconosce il titolo di cacciatori formati per poter partecipare all'attività di controllo, se in possesso di licenza di caccia, agli agenti di polizia provinciale che hanno raggiunto la pensione.

La modifica dell'articolo 25 recepisce il novellato articolo 19 della legge 157/1992. Sola differenza rispetto a quanto riportato nella norma nazionale, che si ritiene opportuna adottare, è riferita alle modalità attraverso cui gli agenti di polizia provinciale possono coinvolgere i soggetti, che sono legittimati ad operare secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 157/1992, negli interventi di controllo della fauna. Ritenendo infatti che non possa essere lasciata nella discrezionalità individuale di ogni agente di polizia la possibilità di individuare una figura rispetto a quelle ammesse dalla normativa, viene previsto che i coadiutori siano indicati secondo quanto stabilito da un documento tecnico-amministrativo, qual è il piano di controllo necessario per programmare gli interventi, approvato dalla Giunta sulla base di un parere dell'ISPRA.

Inoltre viene introdotto il riconoscimento del percorso formativo per operare come coadiutori addetti al controllo della fauna agli agenti di polizia provinciale in congedo per pensionamento, considerata l'esperienza che hanno maturato nella carriera professionale, che potrà essere di supporto in tali interventi gestionali.

L'organizzazione di tali corsi non comporta comunque oneri aggiuntivi a carico del bilancio vigente e le risorse necessarie alla copertura di quanto previsto ai commi 3 e 4 del presente articolo sono garantite dai proventi derivati dalle tasse regionali di concessione in materia di caccia di cui al successivo capitolo di Entrata e rientrano negli utilizzi previsti all'articolo 41 della l.r. 7/1995, come modificato dall'articolo 35 della presente legge, come indicato nel capitolo di Spesa sotto riportato.

ENTRATA

Titolo Tipologia	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	stanziamento anno 2026	Nota
Titolo 1 Tipologia 101	1101010011	Tasse sulle concessioni regionali in materia venatoria (Art.3 L.N. 281/70 - D.LGS. N. 230/91 - L.R. N. 18/95 - Art. 35 L.R. N. 7/95 - L.R. N. 47/98 - Art. 8 D.LGS 68/2011 - Art. 5 LR 45/2012)	€ 1.681.564,99	€ 1.681.564,99	€ 1.681.564,99	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente

SPESA

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	stanziamento anno 2026	Nota
Missione 16 Programma 2 Titolo 1	2160210003	Spese per interventi regionali in campo faunistico e venatorio, iniziative tecniche di ricerca in materia di caccia e per iniziative di formazione, promozione e rappresentanza della Regione (Art. 41, Comma. 3, Lettera A)	€ 1.681.564,99	€ 1.681.564,99	€ 1.681.564,99	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente

Art. 22 (Modifica all'articolo 26 della l.r. 7/1995)

L'articolo 22, comma 1, modifica l'articolo 26, comma 3, della l.r. 7/1995 adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo le Province con la Regione.
Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 23 (Modifica all'articolo 26 bis della l.r. 7/1995)

L'articolo 23, comma 1, modifica l'articolo 26 bis, comma 1, della l.r. 7/1995 adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo le Province con la Regione.
Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 24 (Modifica all'articolo 27 della l.r. 7/1995)

L'articolo 24, comma 1, modifica l'articolo 27, comma 4, della l.r. 7/1995 adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo le Province con la Regione.
Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 25 (Modifica all'articolo 27 bis della l.r. 7/1995)

L'articolo 25 modifica l'art. 27 bis della l.r. 7/1995, introducendo tra i contenuti del regolamento riguardante la gestione faunistico venatoria degli ungulati anche la disciplina sulle modalità di recupero dei capi feriti.
Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 26 (Modifiche all'articolo 28 della l.r. 7/1995)

L'articolo 26, commi 1, 2 e 3, modificano, rispettivamente, l'articolo 28, commi 3, 7 e 8 della l.r. 7/1995 adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo le Province con la Regione.
L'articolo 26, comma 2, modifica inoltre il comma 7 dell'articolo 28 della l.r. 7/1995, adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e modificando inoltre il valore del rimborso spese per l'esame di abilitazione venatoria da 50.000 Lire a 25 Euro.

L'articolo 26, comma 4, modifica il comma 12 dell'articolo 28 della l.r. 7/1995, specificando che la domanda per la prova di esame deve essere presentata alla struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia e non alla Provincia in cui si risiede.

Questo articolo, fatta eccezione per il comma 2, ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Il comma 3, prevede la sostituzione delle Province con la Regione nell'organizzazione di attività di formazione (per il conseguimento dell'abilitazione venatoria) e di informazione (sui contenuti della presente legge), come adeguamento normativo del passaggio delle competenze tra Province e Regioni, come già normato dalla legge Delrio.

Tale attività nella realtà è già competenza regionale e non comporta in ogni caso oneri aggiuntivi a carico del bilancio vigente.

Le risorse necessarie alla copertura delle attività formative sono garantite dai proventi derivati dalle tasse regionali di concessione in materia di caccia di cui al successivo capitolo di Entrata e rientrano negli utilizzi previsti all'articolo 41 della l.r. 7/1995, come modificato dall'articolo 35 della presente legge, come indicato nel capitolo di Spesa sotto riportato.

ENTRATA

Titolo Tipologia	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	stanziamento anno 2026	Nota
Titolo 1 Tipologia 101	1101010011	Tasse sulle concessioni regionali in materia venatoria (Art.3 L.N. 281/70 - D.LGS. N. 230/91 - L.R. N. 18/95 - Art. 35 L.R. N. 7/95 - L.R. N. 47/98 - Art. 8 D.LGS 68/2011 - Art. 5 LR 45/2012)	€ 1.681.564,99	€ 1.681.564,99	€ 1.681.564,99	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente

SPESA

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	stanziamento anno 2026	Nota
Missione 16 Programma 2 Titolo 1	2160210003	Spese per interventi regionali in campo faunistico e venatorio, iniziative tecniche di ricerca in materia di caccia e per iniziative di formazione, promozione e rappresentanza della Regione (Art. 41, Comma. 3, Lettera A)	€ 1.681.564,99	€ 1.681.564,99	€ 1.681.564,99	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente

Art. 27 (Modifica all'articolo 29 della l.r. 7/1995)

L'articolo 27, comma 1, modifica l'articolo 29, comma 4, della l.r. 7/1995, relativamente al tesserino di caccia, prevedendo la possibilità che lo stesso possa essere anche in formato elettronico. E' comunque fatta salva la facoltà del cacciatore di scegliere se continuare ad utilizzare il tesserino in formato cartaceo. Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 28 (Modifiche all'articolo 31 della l.r. 7/1995)

L'articolo 28, commi 1, 4 e 9, modificano, rispettivamente, l'articolo 31, commi 1, 5 e 13, della l.r. 7/1995 adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo le Province con la Regione. L'articolo 28, comma 2, sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 in materia di appostamento fisso alla minuta selvaggina.

L'articolo 28, comma 3, modifica l'articolo 31, comma 4, della l.r. 7/1995, introducendo la possibilità di svuotamento degli invasi per manutenzione. La modifica viene proposta considerato l'andamento delle piovosità estive in questo ultimo decennio per cui è opportuno prevedere che gli invasi su cui sono collocati gli appostamenti per acquatici possano non mantenere acqua nel periodo estivo per esigenze manutentive degli stessi.

L'articolo 28, comma 5, abroga l'articolo 31, comma 5 bis, della l.r. 7/1995, non prevedendo più la validità annuale dell'autorizzazione alla caccia da appostamento in assenza del piano faunistico venatorio. Si tratta di una norma transitoria non più necessaria.

L'articolo 28, comma 6, inserisce il comma 5 ter all'art. 31 della l.r. 7/1995, relativamente alle modalità di versamento della tassa di concessione annuale.

L'articolo 28, comma 7, sostituisce i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995. Con il nuovo comma 8 si chiarisce in modo più puntuale le distanze di rispetto tra appostamenti, inoltre, ai fini della sicurezza aumenta da 150 a 200 metri la minima distanza tra appostamenti per piccola selvaggina. I nuovi commi 9 e 10 oltre a precisare meglio le regole inerenti le distanze tra appostamenti, chiariscono anche che a coloro che hanno scelto la forma di caccia di tipo B da appostamento fisso, viene consentito di esercitare nei pressi del proprio appostamento la ricerca dei capi abbattuti anche con il cane.

L'articolo 28, comma 8, modifica l'articolo 31, comma 11, della l.r. 7/1995, quale conseguenza della modifica

della soppressione del comma 5 bis.

L'articolo 28, comma 10 modifica l'articolo 31, comma 16, della l.r. 7/1995, eliminando la deroga alla distanza minima in caso di sosta dietro ad un riparo naturale, ai fini della sicurezza di caccia.

L'articolo 28, comma 11, sostituisce il comma 17 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995, e chiarisce in modo più puntuale le distanze di rispetto tra appostamenti.

L'articolo 28, comma 12, inserisce all'articolo 31 della l.r. 7/1995 il comma 18 bis riguardante l'appostamento fisso alla minuta selvaggina.

L'articolo 28, comma 13, modifica l'articolo 31, comma 20, della l.r. 7/1995, e aggiunge, in fine, la disciplina riguardante l'obbligo di apporre il numero dell'autorizzazione nella parte esterna del capanno principale dell'appostamento fisso, a cura del cacciatore titolare del capanno stesso.

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 29 (Sostituzione dell'articolo 31 bis della l.r. 7/1995)

L'articolo 29 sostituisce l'articolo 31 bis della l.r. 7/1995 in materia di appostamenti fissi storici.

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 30 (Modifiche all'articolo 32 della l.r. 7/1995)

L'articolo 30, commi 1 e 2, modificano, rispettivamente, l'articolo 32, commi 2, 5 e 6, della l.r. 7/1995 adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo le Province con la Regione. E' inoltre specificato che la parola "anellino" è sostituita dalla parola "anello".

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 31 (Modifiche all'articolo 33 della l.r. 7/1995)

L'articolo 31, commi 1, 2 e 4, modificano, rispettivamente, l'articolo 33, commi 1, 2 e 5, della l.r. 7/1995 adeguando il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo le Province con la Regione.

L'articolo 31, comma 3, dopo il comma 2 ter dell'articolo 33 della l.r. 7/1995, inserisce due nuovi commi:

- il comma 2 quater che interviene relativamente alle zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani su una superficie territoriale maggiore di 50 ha e senza recinzione, precisando che in questi casi si applicano le procedure perviste dall'articolo 12 della l.r. 7/1995;
- il comma 2 quinquies prevede che la Giunta stabilisca le modalità per l'istituzione delle ZAC senza sparo.

La modifica è correlata a quanto descritto e motivato al precedente articolo 9 che modifica l'articolo 12 della l.r. 7/1995.

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 32 (Modifiche all'articolo 34 della l.r. 7/1995)

L'articolo 32, comma 1, modifica la rubrica dell'articolo 34 della l.r. 7/1995.

L'articolo 32, comma 2, modifica il comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 7/1995, stabilendo che gli ATC provvedono al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria, non con risorse proprie, ma secondo quanto stabilito nel comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 7/1995, come modificato dall'articolo 17 della presente legge, e nel comma 7 bis dell'articolo 19 della l.r. 7/1995 aggiunto sempre con l'articolo 17.

Tale attività, pur configurandosi come innovativa, non comporta comunque oneri aggiuntivi a carico del bilancio vigente e le risorse necessarie alla copertura di quanto previsto al comma 2 del presente articolo sono garantite dai proventi derivati dalle tasse regionali di concessione in materia di caccia di cui al successivo capitolo di Entrata e rientrano negli utilizzi previsti all'articolo 41 della l.r. 7/1995, come modificato dall'articolo 35 della presente legge, come indicato nel capitolo di Spesa sotto riportato.

Titolo Tipologia	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	stanziamento anno 2026	Nota
Titolo 1 Tipologia 101	1101010011	Tasse sulle concessioni regionali in materia venatoria (Art.3 L.N. 281/70 - D.LGS. N. 230/91 - L.R. N. 18/95 - Art. 35 L.R. N. 7/95 - L.R. N. 47/98 - Art. 8 D.LGS 68/2011 - Art. 5 LR 45/2012)	€ 1.681.564,99	€ 1.681.564,99	€ 1.681.564,99	<i>Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente</i>

SPESA

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	stanziamento anno 2026	Nota
Missione 16 Programma 2 Titolo 1	2160210003	Spese per interventi regionali in campo faunistico e venatorio, iniziative tecniche di ricerca in materia di caccia e per iniziative di formazione, promozione e rappresentanza della Regione (Art. 41, Comma. 3, Lettera A)	€ 1.681.564,99	€ 1.681.564,99	€ 1.681.564,99	<i>Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente.</i>

A copertura delle attività previste dal novellato comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 7/1995, è possibile utilizzare anche le risorse previste nell'articolo 41 della l.r. 7/1995, come modificato dall'articolo 35 della presente legge, che introduce il nuovo comma 4 bis, iscritte con questa legge a carico della Missione 16, Programma 2, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa per le annualità 2024, 2025 e 2026, sul capitolo:

SPESA

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	stanziamento anno 2026	Nota
Missione 16 Programma 2 Titolo 1	Capitolo di nuova istituzione	Interventi per gli Ambiti Territoriali di Caccia per la prevenzione e il risarcimento dei danni da fauna selvatica in agricoltura	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00	<i>Stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento delle attività di cui all'art. 41, comma 4 bis</i>

Tale spesa trova copertura a carico dello stanziamento già iscritto nel bilancio vigente, annualità 2024, 2025 e 2026, a carico del capitolo 2160210116 che presenta la necessaria disponibilità e sono attualmente destinati a finalità in linea con quelle previste dalla legge in oggetto.

SPESA

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamento disponibile anno 2024	Stanziamento disponibile anno 2025	Stanziamento disponibile anno 2026	Nota
---------------------------------	----------	---------------	--	--	--	------

Missione 16 Programma 2 Titolo 1	2160210116	Interventi per gli Ambiti Territoriali di Caccia per la prevenzione e il risarcimento dei danni da fauna selvatica in agricoltura	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00	<i>Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente e disponibile alla data di approvazione della PDL. La riduzione è possibile in quanto la finalità è la stessa della PDL</i>
--	------------	---	--------------	--------------	--------------	--

Art. 33 (Modifica all'articolo 39 della l.r. 7/1995)

L'articolo 33, comma 1, modifica la lettera uu) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 7/1995, prevedendo un'ulteriore deroga al divieto di usare fonti luminose per la ricerca della fauna selvatica nelle ore notturne, nel caso dell'attività di controllo faunistico di cui all'articolo 25 della l.r. 7/1995. Il comma adegua il testo della legge regionale alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo le Province con la Regione.

L'articolo 33, comma 2, inserisce la lettera uu bis) dopo la lettera uu) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 7/1995; questa nuova lettera si inserisce una ulteriore fattispecie riguardante la possibilità di utilizzo di visori notturni e termini durante l'esercizio venatorio.

Al fine di efficientare l'attività di controllo della fauna selvatica, ed in particolare di contenimento numerico del cinghiale, le cui abitudini lo rendono più vulnerabile in orario notturno, si ritiene infatti opportuno stabilire che nella caccia di selezione non è vietato l'uso di visori notturni l.r. e ottiche con visori termici.

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 34 (Modifiche all'articolo 40 della l.r. 7/1995)

L'articolo 34, comma 1, dopo la lettera r) del comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 7/1995, inserisce una nuova r bis) che stabilisce una nuova sanzione connessa alla caccia alla beccaccia.

L'articolo 34, comma 2, dopo il comma 5 dell'articolo 40 della l.r. 7/1995, inserisce il nuovo comma 5 bis, in cui viene stabilita la revoca di un anno del patentino di caccia a chi effettua la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

Il provvedimento disciplinare accessorio viene previsto, con condivisione del mondo venatorio, per incrementare il livello di tutela della Beccaccia.

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 35 (Modifiche all'articolo 41 della l.r. 7/1995)

L'articolo 35, comma 1, aggiunge alla fine del comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995, una nuova frase che prefigura la possibilità di stanziamento con legge di bilancio di previsione, di risorse aggiuntive destinate al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché all'erogazione di contributi per interventi finalizzati alla prevenzione dei danni medesimi.

L'articolo 35, comma 2, modifica il comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995, rimodulando alcune percentuali di ripartizione della quota del fondo derivante dai proventi delle tasse regionali in materia di caccia per le funzioni svolte dalla Regione e dagli ATC.

L'articolo 35, comma 3, dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995, aggiunge la nuova lettera c bis) che assegna agli ATC una quota pari al 55% delle risorse del fondo, di cui al comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995, di cui almeno il 20% deve essere destinato alla prevenzione dei danni.

La proposta di variazione della ripartizione del fondo è funzionale anzitutto a garantire un'adeguata copertura finanziaria, pari al 55% dell'importo totale, per risarcire gli imprenditori agricoli dei danni causati alle produzioni dalla fauna selvatica.

Viene inoltre destinato il 10% di tale fondo agli ambiti territoriali di caccia per sostenere l'esecuzione di attività, attribuite dalla Regione, che sono accessorie rispetto a quelle previste dalla legge 157/1992, quali la gestione di alcuni istituti faunistici (ZRC, CPPS e le Oasi), la gestione degli Ungulati, l'istruttoria delle domande di risarcimento danni causati dalla fauna selvatica, ecc. Sempre agli ATC viene garantito un 5% del fondo vincolato alla concessione di contributi di cui all'articolo 20.

Come conseguenza della nuova ripartizione si riducono le risorse nella disponibilità della Regione, passando dal 32 al 26%, mentre rimangono invariate le risorse destinate alle associazioni venatorie.

L'articolo 35, comma 4, sostituisce il comma 4 della dell'articolo 41 della l.r. 7/1995, con cui è previsto che la Giunta con propria DGR stabilisca criteri e modalità applicative riguardanti tutte le risorse a disposizione del fondo, anche definendo criteri di gestione tecnico-amministrativa omogenee in tutto il territorio regionale.

L'articolo 35, comma 5, inserisce dopo il comma 4 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995, i commi 4 bis e 4 ter con i quali si prevede rispettivamente la creazione di un ulteriore fondo con risorse totalmente regionali, da implementare in caso di insufficienza di risorse derivanti dal fondo di cui al comma 1 dell'articolo 41 della l.r.

7/1995, e l'obbligo per gli ATC di risarcire gli agricoltori con fondi propri, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, qualora i fondi trasferiti dalla Regione fossero insufficienti e nei casi di superamento della quota di "de minimis" agricolo da parte di alcuni agricoltori.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio vigente.

Le risorse necessarie alla copertura di quanto previsto al comma 1 del presente articolo sono garantite dai proventi derivati dalle tasse regionali di concessione in materia di caccia di cui al successivo capitolo di Entrata, correlato in spesa al capitolo 2160210003, sotto riportato.

ENTRATA

Titolo Tipologia	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	stanziamento anno 2026	Nota
Titolo 1 Tipologia 101	1101010011	Tasse sulle concessioni regionali in materia venatoria (Art.3 L.N. 281/70 - D.LGS. N. 230/91 - L.R. N. 18/95 - Art. 35 L.R. N. 7/95 - L.R. N. 47/98 - Art. 8 D.LGS 68/2011 - Art. 5 LR 45/2012)	€ 1.681.564,99	€ 1.681.564,99	€ 1.681.564,99	<i>Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente</i>

SPESA

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	stanziamento anno 2026	Nota
Missione 16 Programma 2 Titolo 1	2160210003	Spese per interventi regionali in campo faunistico e venatorio, iniziative tecniche di ricerca in materia di caccia e per iniziative di formazione, promozione e rappresentanza della Regione (Art. 41, Comma. 3, Lettera A)	€ 1.681.564,99	€ 1.681.564,99	€ 1.681.564,99	<i>Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente</i>

Le risorse aggiuntive cui si fa riferimento al comma 1 e che sono poi riprese al comma 5, che inserisce il comma 4 bis di questo articolo, sono iscritte con questa legge a carico della Missione 16, Programma 2, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa per le annualità 2024, 2025 e 2026, sul capitolo come di seguito rappresentato:

SPESA

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	stanziamento anno 2026	Nota
Missione 16 Programma 2 Titolo 1	Capitolo di nuova istituzione	Interventi per gli Ambiti Territoriali di Caccia per la prevenzione e il risarcimento dei danni da fauna selvatica in agricoltura	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00	<i>Stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento delle attività di cui all'art. 41, comma 4 bis</i>

La spesa quantificata sulla base di una stima riferita alle necessità rilevate negli ultimi anni trova copertura a carico dello stanziamento già iscritto nel bilancio vigente annualità 2024, 2025 e 2026 a carico del capitolo 2160210116 che presenta la necessaria disponibilità e sono attualmente destinati a finalità in linea con quelle

previste dalla proposta di legge in oggetto.

SPESA

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2024	Stanziamen- to disponibile anno 2025	Stanziamen- to disponibile anno 2026	Nota
Missione 16 Programma 2 Titolo 1	2160210116	Interventi per gli Ambiti Territoriali di Caccia per la prevenzione e il risarcimento dei danni da fauna selvatica in agricoltura	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00	<i>Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente e disponibile alla data di approvazione della PDL. La riduzione è possibile in quanto la finalità è la stessa della PDL</i>

Art. 36 (Sostituzione dell'articolo 42 della l.r. 7/1995)

L'articolo 36 sostituisce l'articolo 42 della l.r. 7/1995 contenente le disposizioni finanziarie (Autorizzazioni di spesa).

Il comma 1 riporta:

1. l'autorizzazione per gli anni 2024, 2025 e 2026 del finanziamento complessivo, inteso come limite massimo di spesa a carico della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 2 (Caccia e pesca), Titolo 1, per l'attuazione degli interventi previsti dalla l.r. 7/1995, così come modificata dalla presente legge e di seguito indicata:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	stanziamento anno 2026	Nota
Missione 16 Programma 2 Titolo 1	2160210003	Spese per interventi regionali in campo faunistico e venatorio, iniziative tecniche di ricerca in materia di caccia e per iniziative di formazione, promozione e rappresentanza della Regione (Art. 41, Comma. 3, Lettera A)	€ 1.681.564,99	€ 1.681.564,99	€ 1.681.564,99	<i>Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente</i>
Missione 16 Programma 2 Titolo 1	2160210058	Fondo per la tutela della circolazione stradale dai danni prodotti dalla fauna selvatica	€ 800.000,00	€ 1.050.000,00	€ 500.000,00	<i>Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente</i>
Missione 16 Programma 2 Titolo 1	2160210099	SOCCORSO FAUNA SELVATICA IN DIFFICOLTA'- Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) - art. 26bis, L.R. n. 7/95	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 200.000,00	<i>Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente</i>
Missione 16 Programma 2 Titolo 1	Capitolo di nuova istituzione	Interventi per gli Ambiti Territoriali di Caccia per la prevenzione e il risarcimento dei danni da fauna selvatica in agricoltura	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00	<i>Stanziamen- to iscritto con questa legge per il finanziamento delle attività di cui all'art. 41, comma 4 bis. Si specifica che il capitolo sarà istituito</i>

						con la relativa numerazione in fase di attuazione della presente legge, una volta approvata.
		TOTALE	€ 3.161.564,99	€ 3.411.564,99	€ 2.481.564,66	

2. la copertura della spesa autorizzata così composta:

- dalle entrate di cui all'articolo 35, iscritte nel Titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati) e della relativa spesa correlata iscritta nella Missione 16, Programma 2, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2024/2026, come di seguito indicato:

ENTRATA

Titolo Tipologia	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	stanziamento anno 2026	Nota
Titolo 1 Tipologia 101	1101010011	Tasse sulle concessioni regionali in materia venatoria (Art.3 L.N. 281/70 - D.LGS. N. 230/91 - L.R. N. 18/95 - Art. 35 L.R. N. 7/95 - L.R. N. 47/98 - Art. 8 D.LGS 68/2011 - Art. 5 LR 45/2012)	€ 1.681.564,99	€ 1.681.564,99	€ 1.681.564,99	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente.

SPESA

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	stanziamento anno 2026	Nota
Missione 16 Programma 2 Titolo 1	2160210003	Spese per interventi regionali in campo faunistico e venatorio, iniziative tecniche di ricerca in materia di caccia e per iniziative di formazione, promozione e rappresentanza della Regione (Art. 41, Comma. 3, Lettera A)	€ 1.681.564,99	€ 1.681.564,99	€ 1.681.564,99	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente

- dalle risorse già iscritte nella Missione 16, Programma 2, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2024/2026, come di seguito indicato:

SPESA

Missione Programma	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	stanziamento anno 2026	Nota
-----------------------	----------	---------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------

Titolo						
Missione 16 Programma 2 Titolo 1	2160210058	Fondo per la tutela della circolazione stradale dai danni prodotti dalla fauna selvatica	€ 800.000,00	€ 1.050.000,00	€ 500.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente
Missione 16 Programma 2 Titolo 1	2160210099	SOCCORSO FAUNA SELVATICA IN DIFFICOLTA'- Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) - art. 26bis, L.R. n. 7/95	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 200.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente
			Stanziamiento disponibile anno 2024	Stanziamiento disponibile anno 2025	Stanziamiento disponibile anno 2026	
Missione 16 Programma 2 Titolo 1	2160210116	Interventi per gli Ambiti Territoriali di Caccia per la prevenzione e il risarcimento dei danni da fauna selvatica in agricoltura	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente e disponibile alla data di approvazione della PDL.
		TOTALE	€ 1.480.000,00	€ 1.730.000,00	€ 800.000,00	

3. l'aggiornamento degli stanziamenti di competenza delle previsioni di entrata e di spesa con le leggi di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Il comma 2 stabilisce che, per effetto del comma 1, sono azzerate le seguenti autorizzazioni della tabella E allegata alla l.r. 25/2023:

AUTORIZZAZIONI DI SPESA									
missione	programma	titolo	MUTUO	descrizione	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025	IMPORTO 2026		
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	02	Caccia e pesca	Corrente	Interventi per gli Ambiti Territoriali di Caccia per la prevenzione e il risarcimento dei danni da fauna selvatica in agricoltura	200.000,00	200.000,00	100.000,00	

e conseguentemente sono aumentate le autorizzazioni di spesa relative alla tabella A allegata alla l.r. 26/2023:

data	numero	Legge	Missione	Programma	MUTUO	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025	IMPORTO 2026
05/01/1995	7	Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria	16	02		2.961.564,99	3.211.564,99	2.381.564,99

Il comma 3 autorizza la Giunta regionale ad apportare le necessarie variazioni.

Art. 37 (Disposizioni transitorie e finali)

Il comma 1 fissa il termine di 30 giorni entro i quali la Giunta deve determinare i criteri e le modalità di cui all'articolo 41, comma 4, della l.r. 7/1995, come modificato dalla presente legge.

Il comma 2 fissa l'ulteriore termine di 90 giorni entro i quali la Giunta deve provvedere a:

- nominare un Commissario straordinario per la costituzione dei nuovi organi degli Ambiti territoriali di caccia di cui all'articolo 17 della l.r. 7/1995;
- approvare lo statuto tipo per gli Ambiti territoriali di caccia, ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 7/1995;
- adottare gli atti di cui agli articoli 7 bis, comma 4, e 19, comma 7 bis, della l.r. 7/1995;
- determinare i criteri e le modalità per l'istituzione delle ZAC senza sparo di cui all'articolo 33, comma 2 quinquies, della l.r. 7/1995, come modificato da questa legge.

Il comma 3 precisa che nelle more dell'approvazione degli atti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi

le disposizioni previgenti nonché gli atti di Giunta regionale adottati ai sensi delle medesime.

Il comma 4 stabilisce che entro 30 giorni dall'approvazione dello statuto tipo di cui alla lettera b) del comma 2 l'Assemblea dell'Ambito territoriale di caccia approva il relativo statuto, che diviene esecutivo secondo le modalità previste dal comma 4 ter dell'articolo 17 della l.r. 7/1995.

Il comma 5 stabilisce che entro 30 giorni dalla nomina, il Commissario straordinario di cui al comma 2 avvia le procedure per la costituzione dell'Assemblea di ciascun Ambito territoriale di caccia, secondo quanto previsto all'articolo 17 della l.r. 7/1995

Il comma 6 precisa che la costituzione dei Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia previsti all'articolo 18 della l.r. 7/1995, come modificato da questa legge, ha luogo entro i 30 giorni successivi alla costituzione della relativa Assemblea.

Il comma 7 riguarda la carica di Presidente e di componente degli organi degli Ambiti territoriali di caccia di cui all'articolo 17 della l.r. 7/1995, in carica alla data di entrata in vigore di questa legge, i quali cessano di svolgere le rispettive funzioni il giorno successivo a quello della costituzione dei nuovi organi, secondo le modalità previste da questo articolo. Si tratta di una norma funzionale al rinnovo di tutte le cariche sociali alla luce di quanto previsto nei nuovi statuti approvati in applicazione della nuova disciplina contenuta nella legge di modifica.

Il comma 8 precisa che agli appostamenti fissi storici disciplinati all'articolo 31 bis della l.r. 7/1995 esistenti da almeno trent'anni alla data di entrata in vigore della legge di modifica, continua ad applicarsi la distanza, non inferiore a 200 metri da altro appostamento fisso, di cui al comma 2 dell'articolo 31 bis della l.r. 7/1995, nel testo previgente del medesimo articolo.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Art. 38 (Dichiarazione d'urgenza)

Il comma 1 dichiara urgente la presente legge per garantire che la stessa entri in vigore a partire dal 2024.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Implicazioni organizzative

L'attuazione di questa legge non comporta oneri organizzativi aggiuntivi per la Regione in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.